



Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 80000020620 - C.M. bnis00300n

e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.edu.it

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il giorno 29/02/2024 alle ore 9,00 nel locale dell'istituto ISS ENRICO FERMI

viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo

Integrativo di Istituto.

Sono presenti per la stipula del contratto d'istituto:

a) per la parte pubblica il D.S. Dott.ssa Pasqualina Luciano

b) per la RSU d'Istituto:

- Prof.ssa Pirozzi Rosalba

- Prof.ssa Villano Armanda

- DSGA Porcaro Agostino

c) per le OO.SS.:

FLC-CGIL

CISL SCUOLA

GILDA-UNAMS

SNALS-CONFALS

ANIEF

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP.RE "E.FERMI" - MONTESARCHIO -BN-
29 FEB 2024
PROT.N° 1658
TIT II CL 10 FASC

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e i delegati delle Organizzazioni Sindacali accreditate e si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto E. Fermi Montesarchio
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni.
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
5. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo s'intende tacitamente abrogato qualora incompatibile con atti normativi e/o contrattuali successivi.
6. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Modifiche ed integrazioni saranno apportate per adeguamento del presente Contratto Integrativo alla normativa vigente.
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alla normativa primaria e contrattuale vigente.
8. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva il contratto integrativo viene trasmesso all'A.R.A.N. corredato della relazione illustrativa e tecnica, nonché viene pubblicato sull'albo sindacale online.

Art. 2 – Interpretazione autentica e clausole di raffreddamento.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i 7 giorni successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 30 giorni. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
3. Le parti, nei primi trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta di cui al precedente comma 2 non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. Le stesse parti compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo sulle materie demandate.
5. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto di cui all'art. 6 CCNL 18.01.2024, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
6. L'art. 9 CCNL 18.01.2024 abroga l'art. 8 del CCNL 19/04/2018.

Art.3 - Clausola di riserva

1. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo su specifiche materie oggetto di contrattazione ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del



mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.

2. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 4 – Gestione della bacheca sindacale

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione, per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU:

- nella bacheca digitale sul sito della scuola;
- nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;

2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico ai sensi dell'art.5 del CCNQ 4/12/2017 sulle prerogative sindacali.

3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale alla stessa indirizzato ed inviato per Posta elettronica ordinaria.

4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi nella bacheca sindacale cartacea ovvero pubblicati sulla bacheca sindacale online.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola che esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli artt.10 e 18 del CCNQ 04/12/2017.

2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, con preavviso .

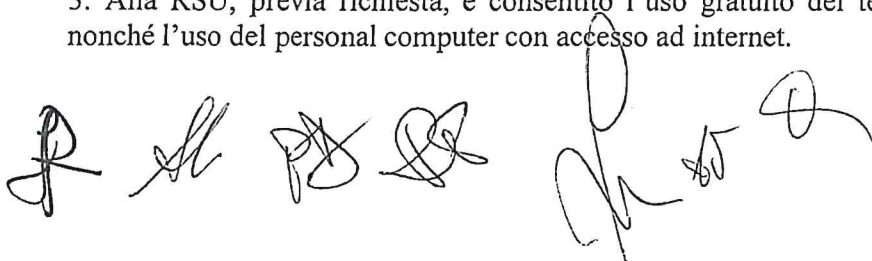
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.

2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, in segreteria ovvero sulla bacheca sindacale.

3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet.



Art. 7 - Trasparenza amministrativa

1. Copia dei prospetti relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, priva dei nominativi, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art. 5 CCNL 2019/21.
2. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 8 - Diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva con richiesta da inviare via posta elettronica ordinaria.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 9 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 4 del CCNQ 04/12/2017 e dell'articolo 31 del CCNL 2019/21.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica; se l'assemblea ha carattere provinciale secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
3. Le assemblee sindacali possono svolgersi anche con modalità a distanza.
4. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - b) dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - c) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..

Art. 10 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
3. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore _ alle ore oppure dalle ore alle ore etc.
4. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
5. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno 5 giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato regolarmente in servizio. La dichiarazione di adesione è irrevocabile.

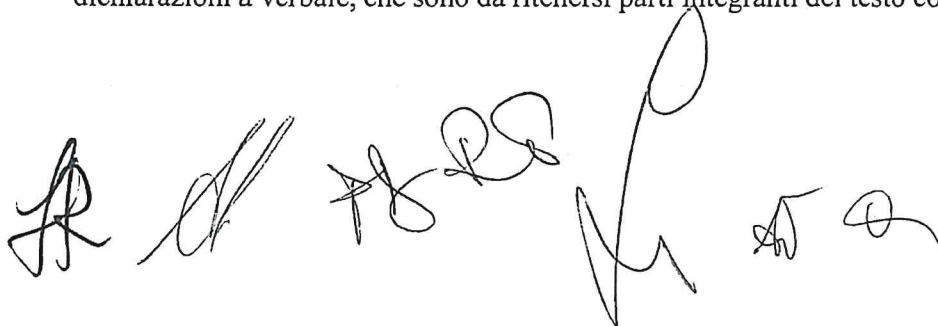


Art. 11 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 4, lettera c) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale. Finalizzato a garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati, si individua il seguente contingente: n.3 unità di collaboratore scolastico e n.2 unità di assistente amministrativo.
4. La contrattazione di istituto, per l'individuazione del personale tenuto a garantire il servizio, tiene conto dei seguenti criteri: *(verifica della disponibilità dei singoli, sorteggio, rotazione nel corso dell'anno scolastico)* secondo la graduatoria d'istituto.

Art. 12 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali, disciplinato dal Titolo II agli artt. da 4 a 9 del CCNL 18.01.2024, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art. 30 del CCNL 2019/21 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art. 30, comma 4, lettera c));
 - b) Confronto (art. 30, comma 9, lettera b));
 - c) Informazione (art. 30, comma 10, lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico, le Organizzazioni Sindacali e la RSU e, eventualmente, si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.



Art. 13 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

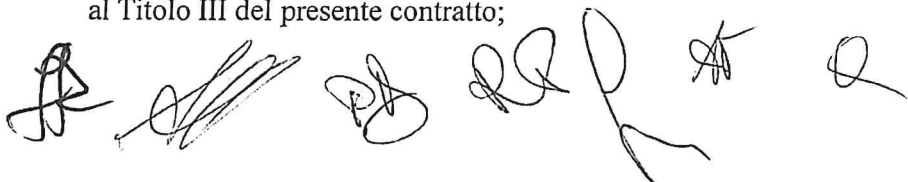
1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art. 30 del CCNL 2019/21 sono:

- i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e la determinazione del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del CCNL 2019/21.
- i criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. 165/2001 al personale docente educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della Legge 160/2019;
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017;
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei docenti;
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art. 3, comma 3 e successive modifiche;
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al Decreto Ministeriale nr. 63 del 5 aprile 2023 (valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento/orientatore).

Art. 14 - Materie oggetto di confronto

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (anche nei casi di attivazione della DDI in relazione ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo MOF;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizi all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;



- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, nelle ipotesi di prestazione del servizio in modalità agile) e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto previsto per il personale amministrativo e tecnico delle Istituzioni scolastiche, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi, ai sensi dell'art. 12 del CCNL 2019-2021, che dovranno tenere conto dell'esigenza di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico e con le specifiche necessità tecniche delle attività;
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare ed è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019/21. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.
 3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre dieci giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata previo accordo tra le parti.
 4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 15 - Materie oggetto di informazione

1. L'informazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL 2019/21, è resa, preventivamente e in forma scritta, dall'Amministrazione ai soggetti sindacali firmatari del CCNL 2019/21, al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 del CCNL 2019/21 (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato e il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibilità di associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2019/21 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a stylized signature, a set of initials 'RS', a large cursive signature, and two smaller signatures or initials on the right side.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I

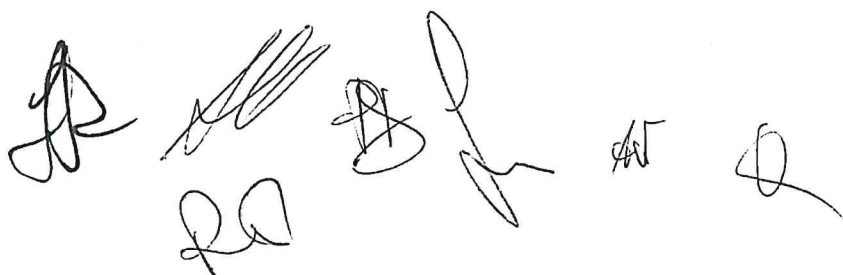
Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 16 - Campo di applicazione

1. Il presente capo ha ad oggetto l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e le norme in materia di sicurezza, salvo quanto previsto dalle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
3. Gli studenti, pur non essendo numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono, altresì, tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo, diritto di presenza presso i locali della istituzione scolastica si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti, tirocinanti*).

Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ai fini della sicurezza, secondo quanto disposto dal D.M. 292/96 ed ex art.2 del D. Lgs. 81/2008, assicura:
 - l'adozione di misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature ed i videoterminali;
 - la valutazione dei rischi esistenti e, conseguentemente, l'elaborazione del documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - la designazione del personale incaricato di attuare le misure;
 - l'organizzazione delle attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico sia come formazione iniziale dei nuovi assunti: i contenuti minimi della formazione sono quelli statuiti dal Decreto interministeriale Lavoro/Sanità del 16/01/1997, richiamato dall'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.



Art. 18 – Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando tra i dipendenti, previa consultazione del RLS, le figure sensibili in proporzione alle dimensioni della Istituzione scolastica, nonché gli addetti alle emergenze, al Primo Soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

2. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di Prevenzione e Protezione e, sulla base di quanto disposto nel DVR della Istituzione scolastica, individua il seguente contingente:

- Rappresentante Legale : Prof.ssa Pasqualina Luciano
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP: Prof. BUONO FRANCESCO
- Medico competente: DOTT. UMBERTO MAIETTA
- Responsabile dei lavoratori per la sicurezza RLS : PROF.SSA ARMANDA VILLANO
- Responsabili primo soccorso:
VERRUSO ALFONSINA
PERONE LUIGINA
TIRINO GERARDO
LOMBARDO CARMINE
BARBATO ANTONIO
MONTONE LAURA
CIULLO RAFFAELLA
LENGUA FRANCESCO
BELLAVIA NUNZIA
PROF.SSA ZOLLO SARA
- Responsabili incendio/evacuazione : PROF. RAINONE NICOLINO
PROF. VERRUSO COSTANTINO
PROF. PALLUOTTO PASQUALE
SIG. MONTONE LAURA
SIG. LOMBARDO CARMINE
SIG. BARBATO ANTONIO
- Responsabili per il rispetto della legge antifumo: Docenti: BUONO FRANCESCO
CATAURO ARMANDO
FARESE ROMINA
PALLUOTTO PASQUALE
VILLANO ARMANDA
D'AMBROSIO GIUSEPPINA
DE SISTO ANGELA
- Ass.Amm.vi e Collaboratori Scolastici: CIULLO RAFFAELLA
BARBATO ANTONIO
LOMBARDO CARMINE
MONTONE LAURA
PERONE LUIGINA
RICCIO MARIA GRAZIA
RUSSO CARMINE
VERRUSO ALFONSINA
- Preposti:
docenti: PROF. FARESE ROMINA
PROF. BORRIELLO DARIO
PROF. RAINONE NICOLINO
PROF. COPPOLA EDUARDO
PROF. DE IOANNI MARILENA
PROF. IULIANO PASQUALE
PROF. SACCOMANDO CIARAMELLA LUCIANO
PROF. SORICELLI ILARIA
PROF. VILLANO ARMANDA
PROF. VISCUSI LUCA
PROF. ZOLLO SARA
- D.S.G.A. – Ass. Tecnici di Laboratorio : PORCARO AGOSTINO
ISCARO PASQUALE
BIANCARDI ANGELA
GIRARDI ANGELO

Alle su descritte figure compete l'assolvimento di tutte le funzioni previste dalle normative sulla sicurezza.

Ar

RS

PS

Art. 19 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione con funzione consultiva per la protezione/prevenzione dai rischi. Alla riunione prendono parte lo stesso Dirigente o un suo rappresentante che la presiede, il RSPP, il Medico competente, ove previsto, nonché l'RLS.

2. Nella riunione il Dirigente Scolastico discute dei seguenti punti:

- il DVR e il Piano dell'Emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. Il Dirigente Scolastico può accogliere le indicazioni scaturite dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

La riunione viene verbalizzata per iscritto ed il verbale viene conservato in apposito registro.

Art. 20 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. Il Dirigente Scolastico realizza e promuove attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti lavoratori.

2. Tali attività possono riguardare anche gli alunni con i mezzi ritenuti più idonei.

3. L'attività di formazione verso i dipendenti non può derogare i contenuti minimi previsti dalle normative vigenti.

Art. 21 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene designato dalla RSU al suo interno ovvero viene eletto dall'assemblea del Personale d'istituto al suo interno, se in possesso delle necessarie competenze. Tali competenze, tuttavia, possono essere acquisite con la frequenza di un apposito corso.

2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequentazione di un corso di aggiornamento specifico.

4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e del medico competente.

5. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs. 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate.

6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato al fine di designare il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola.

7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene consultato in merito all'organizzazione della formazione ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:

- le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
- le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
- la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;

- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Al RLS, sono garantite le ore previste per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).

10. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

11. All'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L. 146/90

Art. 22 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero fornisce, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'*"Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero"* del 2 dicembre 2020, dichiarazione di intendere partecipare, non voler partecipare ovvero di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo.

2. In applicazione dell'art. 3, comma 2 del succitato Accordo, l'individuazione del numero dei lavoratori interessati a garantire tali servizi ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione, sono definiti nell'apposito protocollo di Intesa Dirigente/OO.SS. rappresentative.

CAPO III

LA COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 23 - La comunità educante e democratica

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs. 297/94.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 24 - Formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) secondo i seguenti criteri generali.

2. L'art. 36 del CCNL 2019/2021 riconosce espressamente tale diritto al personale, sia attraverso la predisposizione di percorsi formativi interni, sia attraverso l'incentivazione alla partecipazione a percorsi anche universitari di formazione.

3. Tutto il personale scolastico deve essere messo in condizione di poter accedere alle iniziative

di formazione, in particolare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto del Piano di formazione predisposto dal DSGA, anche in relazione alle procedure che prevedono l'utilizzazione di strumenti informatici, nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale).

4. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma e salvo esigenze di servizio, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. E' consentita la partecipazione di non più di 5 docenti.

5. Per il Personale Docente i fondi disponibili saranno utilizzati per compensare formatori ed attività di autoformazione-aggiornamento. La formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 (Attività dei docenti) CCNL 2019/2021. Le ore di formazione ulteriori rispetto alle attività funzionali all'insegnamento sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

6. Sono obbligatorie tutte le attività formative deliberate dagli organi collegiali, conformemente al PIANO di formazione del personale disposto nel PTOF.

La fruizione da parte dei docenti di 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento con l'esonero dal servizio è autorizzata per i corsi:

- organizzati o autorizzati dall'U.S.R. o dal MIM;
- organizzati da altre Amministrazioni pubbliche (Università, Enti qualificati autorizzati presso MIM);
- corsi organizzati in rete con altre scuole e rientranti nelle iniziative di formazione previste dal PTOF;
- corsi organizzati a livello di scuola o da scuole viciniori;

7. Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

8. Precisato che le iniziative formative del personale docente, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento, il Dirigente Scolastico nel concedere i permessi per l'aggiornamento seguirà i seguenti criteri.

9. La richiesta del personale deve:

- a. essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more compact signatures and initials, some appearing to be 'AS' and others less legible. The handwriting is fluid and cursive.

- B. dai permessi non devono conseguire oneri per l'amministrazione o disagi all'attività didattica.
11. A parità di iniziativa, considerata la possibile ricaduta all'interno dell'Istituto, si concederà il permesso prima a chi partecipa ad iniziative che costituiscono il completamento di un percorso pluriennale, avviato nel precedente anno scolastico, poi a chi non ne ha ancora fruito nell'anno scolastico in corso o in quello precedente.
12. Qualora ci fosse parità anche rispetto alla fruizione di permessi come indicato nel punto precedente, si terrà in considerazione il criterio del minor servizio, quale indice di maggior necessità di formazione, con priorità al personale titolare nell'Istituto.
13. Ai sensi dell'art. 44, comma 4 del CCNL 2019/2021 le attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF ed eccedenti le 80 ore funzionali saranno retribuite secondo la disponibilità dei fondi.
14. Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2019/2021, le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
15. Ai sensi dell'art. 15 CCNL 2019/2021, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione predisposto dal DSGA, sentito il personale interessato, saranno previste specifiche iniziative formative per il personale ATA che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
16. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di fornire al personale le competenze necessarie per l'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
17. In caso di più richieste sarà garantita la partecipazione di almeno il 5% del personale.

Art. 25 - Congedi dei genitori ex art. 34 CCNL 18.01.2024.

1. Al personale scolastico è riconosciuto il cosiddetto periodo di congedo parentale come da art. 34 CCNL 18.01.2024, previa presentazione di relativa domanda, contenente l'indicazione della durata, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo le ipotesi di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto del suddetto termine. In tale ultimo caso, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del termine minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di congedo.
3. Il periodo di congedo dei genitori vale ai fini dell'anzianità di servizio e non riduce i periodi di ferie.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, ai lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a large stylized signature on the left, followed by several smaller initials and a final mark on the right.

dei caregiver previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 26 - Congedo per donne vittime di violenza (Art. 17 CCNL 18.01.2024)

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 80 del 2015, ha diritto, previa formale richiesta, ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire, su base giornaliera (o anche su base oraria per il solo personale ATA), nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
2. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in questione è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.
3. I periodi di congedo ex art. 17 CCNL 18.01.2024 possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni.
4. I medesimi periodi, inoltre, sono computati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, non riducono le ferie e sono utili ai fini della tredicesima mensilità.
5. La dipendente vittima di violenza ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo la disciplina di riferimento. La medesima lavoratrice, indipendentemente dalle normali procedure di mobilità, ha diritto di presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, nello stesso comune, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 CCNL 18.01.2024.

CAPO V DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE A.T.A.

Art. 27 - Definizione del Piano delle Attività del personale A.T.A. (art. 63 CCNL 2019-21)

1. In base a quanto disposto nell'art. 63 del CCNL 2019-2021, il Direttore SGA all'inizio dell'anno scolastico formula, all'esito di uno specifico incontro con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il Piano delle Attività.
2. Il DS anche sulla base delle proposte formulate nell'incontro di cui al precedente comma, individua il personale A.T.A. che partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ex articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017.

Art. 28 - Modalità di articolazione dell'orario di lavoro e criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (Art. 63-66 CCNL 18.01.2024).

1. L'orario del personale ATA (fatta eccezione per il Direttore S.G.A. il quale, in considerazione della sua posizione apicale, organizza autonomamente il proprio orario di lavoro, previo accordo con il Dirigente Scolastico, assicurando il rispetto delle 36 ore settimanali) deve garantire il regolare svolgimento del servizio e deve essere funzionale nell'erogazione dei servizi all'utenza con articolazione oraria antimeridiana e pomeridiana.
2. Nell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate le sotto-indicate tipologie di orario di lavoro in relazione alle esigenze della Istituzione scolastica:

- Orario di lavoro flessibile
- Turnazioni

3. L'orario di lavoro deve essere funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza.

4. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità educative, didattiche e dell'utenza dei servizi generali ed amministrativi.

5. L'orario flessibile può essere accordato ai dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal D.lgs. n. 151 del 2001 e che ne facciano richiesta.

6. Successivamente si terrà conto anche delle necessità del personale in situazioni di tossicodipendenze, di inserimento di figli in asili nido, di figli in età scolare, di impegni in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 e che ne faccia richiesta, compatibilmente con l'insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.

7. La rimodulazione dell'orario di entrata deve ed uscita deve essere proporzionata:

- Per gli Operatori:

La rimodulazione dell'orario di entrata anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non può essere superiore ad 1 al fine __svolgimento del servizio e delle lezioni.

di garantire comunque il regolare

La rimodulazione dell'orario di uscita degli operatori non può avvenire prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

- Per gli Assistenti:

Art. 29 – Permessi brevi

1. I permessi brevi di cui al CCNL sono autorizzati dal DSGA in relazione alla richiesta del dipendente e seguono le disposizioni previste.
2. L'interessato deve produrre al DSGA la relativa richiesta scritta almeno due giorni prima
3. Nei casi in cui non è possibile rispettare il termine dei due giorni per la presentazione la richiesta potrà essere accolta solo in casi straordinari e gravi.

Art. 30 - Ritardi

1. Il ritardo sull'orario di ingresso deve sempre essere giustificato ed autorizzato l'ingresso e l'uscita posticipata. Se è inferiore a 30 minuti può essere recuperato nello stesso giorno prolungando l'orario di servizio, previo assenso del DSGA. Quando è superiore dovrà essere recuperato nei trenta giorni successivi a quello che si è verificato.
2. Nell'ipotesi che non venga recuperato per il rifiuto del dipendente si procederà alla decurtazione dello stipendio.

Art. 31 - Orario di lavoro degli Assistenti tecnici

1. L'orario di servizio degli Assistenti tecnici (36 ore settimanali) è articolato come segue:
 - 1) Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per 24 ore in compresenza con i docenti.
 - 2) Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori e preparazione del materiale per le esercitazioni nelle restanti ore.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'S' and several other stylized marks.

Art. 32– Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:

- *utilizzo giorni di ferie/recupero;*

Art. 33 - Sostituzione del titolare di incarico di DSGA (Art. 57 CCNL 18.01.2024)

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 57 CCNL 18.01.2024, nel caso in cui il Funzionario E.Q. titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni (o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica o educativa) e non oltre tre mesi continuativi, incluse proroghe, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l'istituzione scolastica ed inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione o, in sua assenza, nell'Area degli Assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

2. Al personale soprarichiamato che sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, in luogo del compenso individuale accessorio.

3. Diversamente, qualora il titolare dell'incarico di DSGA sia assente per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, il responsabile dell'ufficio relativo all'Ambito territoriale:

a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a5); in queste ipotesi, al personale cui viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e in luogo del compenso individuale accessorio, l'indennità di cui all'art. 56 del CCNL 18.01.2024, con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico *ad interim* ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA presso altra scuola. In questo caso lo svolgimento dell'incarico *ad interim* è retribuito con una indennità pari al 100% dell'indennità di direzione relativa all'istituzione scolastica presso cui è conferito l'incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di detta istituzione.

Art. 34 – Incarichi specifici (art. 54 CCNL 18.01.2024)

1. Il Dirigente Scolastico, su proposta del Funzionario titolare di incarico di D.S.G.A., previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6), può conferire al personale ATA effettivamente in servizio e non titolare di incarico di DSGA, incarichi specifici, della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.

2. Tali incarichi sono retribuiti con specifica indennità il cui valore è stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto di cui all'art. 30, comma 2, lett. c), in ragione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa destinate a tale finalità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54 CCNL 18.01.2024.

3. Per i compiti di particolare rilevanza legati all'assistenza agli alunni - ivi compresi e quelli con disabilità - e al primo soccorso svolti dall'Area dei collaboratori scolastici è riconosciuta un'indennità il cui valore varia sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle attività da svolgere.

4. In sede di contrattazione integrativa d'istituto è possibile prevedere che, per il personale titolare

di posizione economica, l'indennità correlata all'incarico in questione sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento.

5. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

Art. 35 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione).

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario di servizio obbligatorio (36 h). Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo dà diritto all'accesso al fondo di istituto, salvo la possibilità di recupero compensativo nel caso d'indisponibilità finanziaria, da fruire prioritariamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal Direttore S.G.A. e costituire oggetto di formale incarico.

Art. 36 – Collaborazioni plurime del personale ATA

1. A norma dell'art. 57 del CCNL 29/11/2007, il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella istituzione scolastica.

2. Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico, sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 37 - Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA, inclusi quelli inerenti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.

1. Nell'individuazione delle unità di personale a cui riconoscere compensi accessori, inclusi quelli inerenti tutti i progetti nazionali e comunitari destinati alla remunerazione del personale, il Dirigente scolastico tiene conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto ex art. 30, comma 4, lett. c) del CCNL 18.01.2024.

2. In particolare, il DS tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. disponibilità espressa del lavoratore per iscritto su bando interno;
- b. specifica professionalità ed esperienza in merito all'attività da svolgersi;
- c. qualora vi sia un numero di disponibilità maggiore rispetto agli incarichi da assegnare, a parità di professionalità, si applica la regola dell'anzianità di servizio nella stessa scuola ovvero, in subordine, il criterio della rotazione.

3. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime di cui all'art. 57 del CCNL 29/11/2007.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink at the bottom of the page. There are approximately six distinct marks, some appearing to be full names and others as initials or abbreviations.

Art. 38 - Le ferie del personale ATA (Art. 95 CCNL 18.01.2024)

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL e spettanti per ogni anno scolastico sono goduti nel corso di ciascun anno solare, anche in modo frazionato, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio e purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
2. La richiesta va presentata, almeno 3 giorni prima, al Dirigente scolastico il quale sentito il DSGA, concede le ferie richieste compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di persone in servizio, fatta eccezione per quanto disposto nel successivo punto.
3. A ciascun dipendente che ne abbia fatto richiesta è in ogni caso assicurato il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, da richiedersi entro il mese di aprile.
4. E' stabilito, quale numero minimo di presenze di personale in servizio: n. 3 AA e n. 3 CS nei seguenti periodi: estivi.
5. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per urgenti ed indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
6. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
7. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e solo nelle ipotesi in cui la mancata fruizione derivi da impossibilità non imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (Dichiarazione congiunta n. 7 CCNL 18.01.2024).
8. Le ferie del personale ATA assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (Art. 35 CCNL 18.01.2024).

Art. 39 - Permessi per il personale ATA a tempo indeterminato

1. In aggiunta ai permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge di cui all'art. 68 CCNL 18.01.2024, il personale ATA ha diritto a ulteriori 18 ore (riproporzionate nei casi di lavoro a tempo parziale) di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2. Ai dipendenti ATA, l'art. 69 CCNL 18.01.2024 riconosce, altresì, specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Tali permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporta e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Art. 40 - Permessi per il personale ATA a tempo determinato

1. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18.01.2024.
2. Allo stesso personale di cui al punto precedente è riconosciuto il permesso per lutto di cui al comma 8 dell'art. CCNL 18.01.2024, nonché il permesso matrimoniale di cui al comma 9 del medesimo articolo, della durata di 15 giorni consecutivi.

3. Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al punto precedente sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 del CCNL 29.11.2007.

Art. 41 – Diritto alla disconnessione

1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL 2019/21 all'art. 30, comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto, si individuano le seguenti modalità di applicazione.

Individuazione degli strumenti utilizzabili

1. L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale ESCLUSIVAMENTE via mail/ con altre modalità comunicative (via brevi).

Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti

1. Si concorda che ESCLUSIVAMENTE il Dirigente/ DSGA/Collaboratori del DS, AA personale, per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione _mail_ per inviare comunicazioni al personale.
2. Orari 7:30/19:00 Lunedì/Sabato (Domenica e festivi solo per comunicazioni urgenti).

1. Nel caso di attivazione della DDI il personale prende visione delle comunicazione in orario di servizio .

1. Nel caso in cui le autorità competenti, per motivi sanitari dispongano l'attivazione della D.D.I., vengono concordate le seguenti misure:

- le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite registro elettronico, e-mail.
- nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 07:30 e non dopo le ore 20:00; nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale finestra di orario;
- Le riunioni degli Organi Collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 19:00 dei giorni dal lunedì al sabato, salvo casi di comprovata urgenza ;
- Il personale ATA impiegato in modalità agile rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA



CAPO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE

Art. 42 – Definizione del Piano Annuale delle attività del personale docente

1. Il personale docente, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, CCNL 18/01/2024, concorre alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di progettazione, di ricerca, di coordinamento didattico e organizzativo.
2. In attuazione dell'autonomia scolastica, i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti (Art. 40, comma 3, CCNL 18/01/2024).
3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone ex art. 43, comma 4, CCNL 18/01/2024, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
4. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno 63 scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all'art. 7 CCNL 18.01.2024.

Art. 43 – Ore aggiuntive e ore eccedenti

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in sei giornate settimanali.

I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, al garantire agli alunni la libertà di apprendere secondo le proprie tempistiche e caratteristiche personali, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all'atto della stipula del presente CCNL 18.01.2024.

L'art 45 CCNL 2019/2021 abroga l'art. 30 del CCNL 29/11/2007.

Art. 44 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.43 del CCNL 2019/21 in particolare con riferimento agli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento e attività funzionali alla prestazione di insegnamento, il Dirigente Scolastico, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e al massimo sino a dieci giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- docenti con ore a disposizione;
- disponibilità a prestare ore eccedenti;

Per la sostituzione dei colleghi assenti, anche in considerazione al budget assegnato, si procederà all'assegnazione dei docenti disponibili secondo i seguenti criteri:

- a) recupero di permessi brevi fruiti nel corso dei due mesi antecedenti;
 - b) utilizzo di docenti con ore a disposizione;
 - c) utilizzo di docenti senza classe per uscita didattica, visita guidata, viaggio di istruzione o altra attività organizzata dalla scuola
 - d) utilizzo di insegnanti di sostegno in assenza dell'alunno assegnato, con priorità nella classe di docenza;
 - e) utilizzo del personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo, appartenente alla classe del titolare assente;
 - f) utilizzo del personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo, appartenente alla medesima classe di concorso del titolare assente;
 - g) utilizzo di altro personale che ha dato la propria disponibilità ad orario aggiuntivo;
- 1 La sostituzione viene disposta dai docenti collaboratori del DS, con rotazione delle assegnazioni nell'ambito della stessa tipologia di docenti.
 - 2 Il computo delle ore a pagamento dovrà essere annotato in un apposito registro all'uopo predisposto.
 - 3 L'eventuale compenso orario per le ore di sostituzione è quello previsto dalla normativa vigente.

Art. 45 Attività funzionali all'insegnamento

1. L'art. 44 del CCNL 2019/2021 sostituisce il precedente art. 29 CCNL del 2007. I docenti svolgono attività individuali volte all'insegnamento ed attività collegiali.
2. Le attività individuali comprendono:
 - a) la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) la correzione degli elaborati;
 - c) i rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività collegiali invece si sviluppano mediante la partecipazione alle attività degli organi collegiali della scuola: Collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di interclasse, svolgimento degli scrutini ed incontro con i genitori. Le ore che non sono destinate alle attività collegiali, saranno impiegate dai docenti per lo svolgimento delle attività stabilite nel PTOF.
4. Il Consiglio d'Istituto, sentito il collegio docenti, propone le modalità attraverso le quali deve svilupparsi il rapporto e l'attività di incontro tra il corpo docenti e le famiglie.
5. Per casi eccezionali è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività che rivestono carattere deliberativo (es. consiglio di classe, interclasse, gruppi per l'inclusione, etc.) sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lett. a).

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized signature on the left and several smaller initials and marks to the right.

TITOLO TERZO - PARTE ECONOMICA

CAPO I

Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

Art. 46 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- b) finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 54, comma 4 del CCNL 2019/21;
- c) finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal M.I.M. compresi i fondi relativi alla valorizzazione del personale di cui all'art.1, comma 249, Legge 160/2019);
- d) risorse per la pratica sportiva;
- e) risorse per le aree a rischio;
- f) attività di recupero;
- g) ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
- h) formazione del personale;
- i) alternanza scuola lavoro;
- j) progetti nazionali e comunitari;
- k) eventuali residui anni precedenti;
- l) i fondi di cui al D.M. 63/2023 – Tutor/orientatori

2. A partire dal 1° gennaio 2024, i compensi previsti per la retribuzione delle attività accessorie sono incrementati secondo quanto stabilito dalle tabelle E1.6, E1.7 e E1.8. del CCNL 2019-2021.

Art. 47 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2023/24 comunicate dal M.I.M con nota prot.nr.25954 del 29/09/23

- 2 punti di erogazione;
- 94 unità di personale docente in organico di diritto;
- 23 unità (compreso il Dsga) di personale ATA in organico di diritto.

Con la medesima nota del M.I.M. prot. n. 25954 del 29/09/2023 è stata comunicata la quota per il periodo settembre – dicembre 2023 e gennaio – agosto 2024, come evidenziato nella tabella seguente:

Voce di finanziamento	Importo
FIS	54.488,61
Incarichi aggiuntivi personale ATA	2.498,75
Area a rischio	301,42
Ore eccedenti attività educazione fisica	3.269,07
Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	3.280,44
Fondo valorizzazione del merito personale scolastico	14.915,64

Art. 48 - Funzioni strumentali

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le Funzioni Strumentali alle esigenze dell'Istituto, i relativi finanziamenti vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Area	Funzione Strumentale	Lordo dipendente
1	BES (Sostegno agli alunni e bisogni formativi) e supporto area PTOF	675,22
2	(Orientamento) e support al PTOF	675,22
3	Autovalutazione, PDM, RAV, Invalsi e support al PTOF	675,22
4	Coordinamento PCTO	675,22
5	Viaggi di istruzione e visite guidate e support al PTOF	675,22
6	Scambi internazionali e stage all'estero e support al PTOF	675,22

Art. 49 - Incarichi specifici del personale ATA

In forza dell'art. 35 del presente contratto integrativo d'istituto, gli incarichi specifici del personale ATA sono distribuiti secondo la seguente tabella:

Tipo incarico specifico	Numero unità	Lordo dipendente
		2.498,75

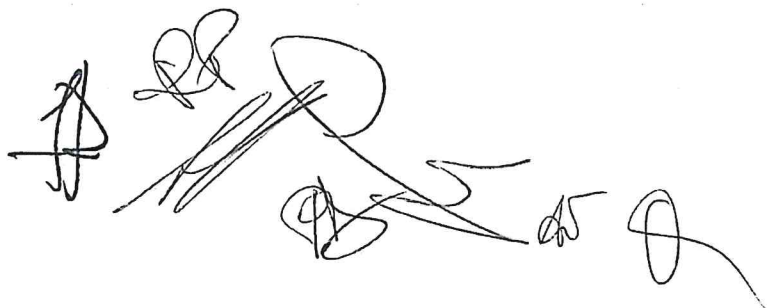
Art. 50 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto

Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del Fondo dell'Istituzione Scolastica l'importo pari ad € 4.260,00 da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione, parte variabile, al Dsga; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del Dsga pari ad € 440,10 (lordo dipendente).

La quota rimanente del Fondo dell'Istituzione Scolastica di € (secondo il criterio individuato in sede di contrattazione). Esempio: viene così ripartita

70% - pari ad € 53.094,69 al personale docente

30% pari ad € 22.754,86 al personale ATA.



Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale docente, già confluite nel Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato), senza ulteriore vincolo di destinazione, si stabilisce che le stesse siano così assegnate:

Si stabilisce che le economie relative al Fondo di Istituto relative agli anni precedenti siano destinate, in proporzione, ai docenti ed al personale ATA.

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del Fondo dell'Istituzione Scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e non docente:

Voci di finanziamento	Docenti	ATA
Fis e Risorse L. 160/2019	53.094,69	22.754,86

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
1° Collaboratore del D.S.	1	3.484,25
2° Collaboratore del D.S.	1	2.982,00
Coordinatore piattaforme	1	523,25
Coordinatori classi 5	8	4.191,25
Coordinatori classi 1 e 2	21	8.085,00
Coordinatori classi 3 e 4	22	9.612,75
Certificazioni linguistiche	2	1.309,00
Certificazioni linguistiche	1	770,00
Certificazioni linguistiche	1	770,00
Certificazioni linguistiche	1	693,00
Certificazioni linguistiche	1	770,00
Certificazioni linguistiche	1	770,00
Tutor neo assunti	3	633,50
Coordinatori dipartimenti	6	2.626,75
Referente coordinatori	1	521,50
Referente ed. Civica diritto ed economia	1	355,25
Referente docenti rapporti con la stampa	1	509,25
Referente gare	1	301,42
Referenti laboratori	6	1.023,75
Referenti comodato d'uso	2	708,75
Animatore digitale	1	540,75
Referente bullismo	1	355,25
Corsi di recupero		9.036,00
Team digitale	3	1.303,75
Referente biblioteca	1	355,25
Referente centro sportivo	1	322,00
Referente formazione	1	533,75

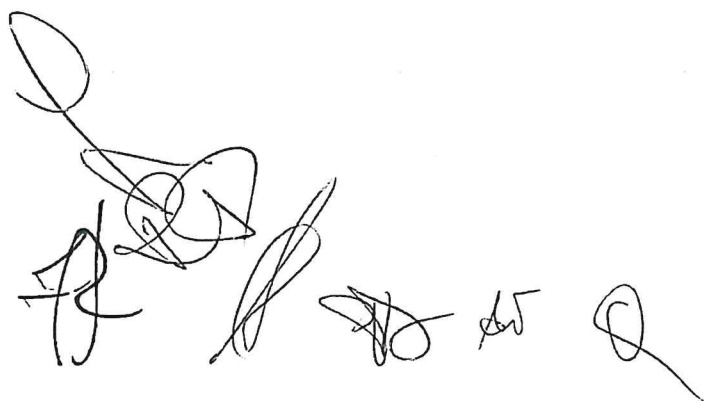
Personale ATA

Per quanto attiene il personale A.T.A., l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € 22.754,86 lordo dipendente; l'importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell'incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:

Attività	Nr. unità	Lordo dipendente
Sostituzione DSGA	1	385,70
Intensificazione assistenti amm.vi	7	4.060,00
Straordinari assistenti amm.vi	7	3.327,75
Intensificazione assistenti tecnici	3	949,75
Straordinari assistenti tecnici	3	1.158,55
Intensificazione collaborator scol.	14	4.000,00
Sistemazione archivi e depositi		1.862,50
Straordinari Collaboratori scol.		5.237,50
Assistenza alunni H		772,50
Allarme diurno e notturno		612,50
Piccola manutenzione		386,25

Art. 51 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di Educazione Fisica (pari a € _____) sono 3.269,07 finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.



Attività	Lordo dipendente
	3.269,07

Art. 52 - Compensi per aree a rischio

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti sotto indicati per la realizzazione delle seguenti attività, così come deliberate dal Collegio dei Docenti:

Attività	Docente	Lordo dipendente
	1	301,42

Art. 52 - Attività di recupero – (solo per la Scuola secondaria di II° grado)

1. Secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, il recupero dei debiti scolastici degli alunni viene effettuato con:

- I corsi di recupero verranno progettati per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e degli scrutini finali
- I corsi di recupero, anche effettuati per classi parallele
- I corsi di recupero saranno retribuiti con euro 55,00 ad ora prestata a partire dal 1/1/2024.

Art. 53 - PCTO

Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività relative ai Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro) sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo la seguente tabella.

Figure coinvolte: tutor, referenti, docenti che manifestano la propria disponibilità, il personale amministrativo/tecnico, collaboratori scolastici

Figure che intervengono a supporto dei PCTO e retribuzione

Funzione	Docente/ATA	importo
		7.070,30

Art. 54 - PROGETTI PNRR

PROGETTI	PARTECIPANTI	importo
LABS	Direzione/Doc. e ATA	6.541,90
CLASSROOM	Direzione/Doc. e ATA	7.615,05
Attività tutor ed orientatori D.M. 63	Docenti	56.724,62

D.M 65 STEM		91.127,41
D.M 66 formazione del personale scol.		44.735,92

Art. 55- Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il conferimento degli incarichi al personale scolastico e relativi a **tutti** i progetti dell'Istituto scolastico deve essere oggetto di contrattazione.

Per gli incarichi relativi a tutti i progetti della scuola, il Dirigente Scolastico, assunta la delibera del Piano delle Attività da parte del Collegio dei Docenti e del Piano formulato dal DSGA per il personale ATA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività che potranno essere compensate in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a. la delibera del Collegio dei docenti;
- b. l'attività da effettuare;
- c. il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate.

CAPO VII

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 56 - Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (piattaforme, ministeriali varie);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli Esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a

modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.

4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.

5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa attraverso corsi proposti dal ministero e non che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

Art. 57 - Assegnazione del personale Docente alle classi

1. I criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi vengono stabiliti in Consiglio d'Istituto, pur rimanendo prerogativa del DS, informata la RSU e tenuto conto dei criteri di massima formulati dal Collegio Docenti.

2. In caso di contrazione di posti si utilizzerà la graduatoria di Istituto per i docenti interessati.

Art. 58 - Modalità di utilizzo dei docenti dell'organico dell'autonomia

1. Le parti concordano che tutti i docenti assegnati all'organico dell'autonomia debbano essere utilizzati con pari dignità, diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di incarico ricevuto.
2. Nell'assegnazione sarà tenuto in considerazione l'organico effettivamente assegnato per l'a.s. 2022/23 all'Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi liceali e dell'anno di corso e le classi di concorso di appartenenza dei docenti.

Ricorda infine i criteri generali proposti in sede di Collegio del 17 giugno 2022

- non assegnazione del docente nei consigli di classe in cui sono presenti studenti fino al quarto grado di parentela (nel caso in cui ci sono più docenti per quella specifica Classe di concorso).
- equa distribuzione dei docenti a tempo indeterminato e determinato all'interno dei vari consigli di classe.
- competenze specifiche dei docenti in relazione alla progettazione d'istituto per un determinato indirizzo di studio.
- continuità didattica educativa compatibilmente con l'organico assegnato alla scuola e verifiche incompatibilità del DS.

Questi stessi criteri sono stati analizzati e deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto.

3. Ai docenti sarà attribuito un orario di servizio settimanale che tenga conto delle attività da svolgere, sia in orario mattutino che pomeridiano, per l'attuazione del PTOF: attività di compresenza, recupero, potenziamento, attivazione di corsi a richiesta, nonché per la sostituzione dei docenti assenti per meno di

10 giorni.

4. Nelle ore di disposizione, a qualunque titolo quest'ultima si determini, i docenti sono tenuti ad assolvere a tutti i compiti ad essi affidati (sostituzioni, vigilanza, tutoraggio, ecc.) e ad essere presenti in sede per l'intero orario di servizio.

Emergenza Covid e prestazioni lavorative:

1. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma

121, della legge 107/2015

2. Le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare, eventualmente, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, vedi nota Miur del 19 agosto 2022, sono ad oggi

disciplinati dall'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritta dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali FLC -CGIL, CISL Scuola e ANIEF.

3. L'ipotesi di contratto è funzionale rispetto all'attuazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (Piano DDI) adottato da quest'Istituto in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 7 agosto 2020, n. 89.
4. Il Piano DDI diventa immediatamente operativo ogni qualvolta ne ricorra la necessità al fine di garantire il diritto allo studio di ogni alunno.

5. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio, assicurando le

prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe, integrando dette attività in modalità asincrona a completamento dell'orario settimanale di servizio, sulla base di quanto previsto dal Piano DDI.

6. Il docente mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee

sindacali durante l'orario di lavoro.

7. Le attività funzionali all'insegnamento si svolgono secondo il calendario annuale delle attività.

8. Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali



nell'ambito del Piano DDI, adotta ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata.

9. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o

all'esterno dell'Istituto, è resa informativa alla RSU.

10. Per le modalità di prestazione lavorativa del personale docente collocato in quarantena con sorveglianza attiva (QSA) o posto in isolamento fiduciario, ad esclusione dei docenti effettivamente contagiati da COVID-19 che in nessun caso possono prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio, si rinvia all'ipotesi di CCNI, fermo restando l'impegno del Dirigente scolastico a valutare le singole effettive situazioni al fine di adottare le soluzioni organizzative più funzionali nel rispetto del personale e degli studenti.

Art. 59 - Assegnazione personale ATA ai piani

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti nella sede unica, l'assegnazione dei piani riguarda la componente collaboratori scolastici

2. secondo i seguenti criteri

- *Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale ;*
- *Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (allattamento);*
- *Richiesta dell'interessato con formale richiesta al DSGA;*
- *Graduatoria di istituto.*

TITOLO QUINTO – DISPOSIZIONI

FINALI CAPO I

Liquidazione dei compensi

Art. 60 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento, salvo le ipotesi d'indisponibilità del POS e/o malfunzionamento delle piattaforme predisposte per il pagamento dei medesimi compensi.

Art. 61- Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dalla Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 62 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e del CCNL 2006/09 per le disposizioni ancora in vigore.

CAPO II

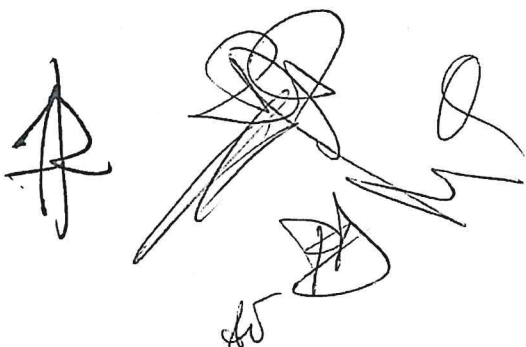
**Informazione ai sensi dell'art.30 CCNL
2019/21**

Art. 63 – Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.

2. Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 30, comma 10, lettera b3) CCNL 18.01.2024, rendiconta annualmente tutti i compensi relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando, per ciascuna delle attività retribuite liquidate al personale in servizio (Docente, educatore e A.T.A.) l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti, escludendo ogni possibile elemento di associazione del compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Li, 23/02/24

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'A'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there is another signature. Below the large central signature, there are initials that look like 'ds'.

TOTALE FONDO DOCENTI					
INCARICO	04-dic				
COLLABORATORE D.S.1	187	€ 3.484,25			
SECONDO COLLABORATORE	160	€ 2.982,00			
COORDINATORE PIATTAFORME	28	€ 523,25			
COORDINATORE DI CLASSE 5 8 X30		€ 4.191,25			
COORDINATORE DI CLASSE 1 E 2 21 X 22		€ 8.085,00			
COORDINATORI CLASSE III E IV 22 x 25		€ 9.612,75			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	34	€ 1.309,00			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20	€ 770,00			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20	€ 770,00			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	18	€ 693,00			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20	€ 770,00			
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	20	€ 770,00			
TUTOR NEO ASSUNTI 3 x 12		€ 633,50			
COORDINATORE DIPARTIMENTO 6 x 25		€ 2.626,75			
REFERENTE COORDINATORI	28	€ 521,50			
REFERENTE EDUCAZIONE CIV DIR E ECON	19	€ 355,25			
REFERENTE DOCENTI RAPPORTI CON LA STAMPA	27	€ 509,25			
REFERENTE GARE	17	€ 301,42			
REFERENTE LABORATORI 6 X 10		€ 1.023,75			
REFERENTE COMODATO D'USO 2 x 20		€ 708,75			
ANIMATORE DIGITALE	29	€ 540,75			
REFERENTE BULLISMO E DISAGIO SCOLASTICO	19	€ 355,25			
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	164	€ 9.036,00			
TEAM DIGITALE 23x3	70	€ 1.303,75			
REFERENTE BIBLIOTECA	19	€ 355,25			
REFERENTE CENTRO SPORTIVO	17	€ 322,00			
REFERENTE FORMAZIONE	28	€ 533,75			
		€ 53.087,42		0	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

TOTALE FONDO DOCENTI 4/12

INCARICO	Comp Orario x Insegn. (€ 35,00)	Comp. Orario funzionali (€ 17,50)	ore funz.li retribuite	compenso lordo
COLLABORATORE D.S.1	€ 35,00	€ 17,50	66	€ 1.155,00
SECONDO COLLABORATORE	€ 35,00	€ 17,50	56	€ 980,00
COORDINATORE PIATTAFORME	€ 35,00	€ 17,50	9	€ 157,50
COORDINATORE DI CLASSE 5 8 X30	€ 35,00	€ 17,50	80	€ 1.400,00
COORDINATORE DI CLASSE I E 2 21 X 22	€ 35,00	€ 17,50	154	€ 2.695,00
COORDINATORI CLASSE III E IV 22 x 25	€ 35,00	€ 17,50	183	€ 3.202,50
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 35,00	€ 17,50	15	€ 451,50
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 35,00	€ 17,50	8	€ 210,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 35,00	€ 17,50	8	€ 210,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 35,00	€ 17,50	8	€ 210,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	€ 35,00	€ 17,50	8	€ 210,00
TUTOR NEO ASSUNTI 3 x 12	€ 35,00	€ 17,50	9	€ 213,50
COORDINATORE DIPARTIMENTO 6 x 25	€ 50,00	€ 17,50	12	€ 210,00
REFERENTE COORDINATORI	€ 35,00	€ 17,50	50	€ 875,00
REFERENTE EDUCAZIONE CIV DIR E ECON	€ 35,00	€ 17,50	10	€ 175,00
REFERENTE DOCENTI RAPPORTI CON LA STAMPA	€ 35,00	€ 17,50	6	€ 105,00
REFERENTE GARE	€ 35,00	€ 17,50	6	€ 105,00
REFERENTE LABORATORI 6 X 10	€ 35,00	€ 17,50	6	€ 105,00
REFERENTE COMODATO D'USO 2 x 20	€ 35,00	€ 17,50	20	€ 350,00
ANIMATORE DIGITALE	€ 35,00	€ 17,50	13	€ 227,50
REFERENTE BULLISMO E CYPERBULLISMO	€ 35,00	€ 17,50	10	€ 175,00
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	€ 35,00	€ 17,50	6	€ 105,00
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE	€ 50,00	€ 17,50		€ 2.900,00
REFERENTE BIBLIOTECA	€ 35,00	€ 17,50	25	€ 437,50
REFERENTE CENTRO SPORTIVO	€ 50,00	€ 17,50	6	€ 105,00
REFERENTE FORMAZIONE	€ 35,00	€ 17,50	3	€ 52,50
	€ 50,00	€ 17,50	3	€ 52,50
				€ 17.075,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

TOTALE FONDO DOCENTI 8/12

INCARICO	ore insegnamento o retribuite			ore funz.li retribuite	compenso lordo
COLLABORATORE D.S.1		€ 35,00	€ 19,25	121	€ 2.329,25
SECONDO COLLABORATORE		€ 35,00	€ 19,25	104	€ 2.002,00
COORDINATORE PIATTAFORME		€ 35,00	€ 19,25	19	€ 365,75
COORDINATORE DI CLASSE 5 8 X30		€ 35,00	€ 19,25	145	€ 2.791,25
COORDINATORE DI CLASSE1 E 2 21 X 22		€ 35,00	€ 19,25	280	€ 5.390,00
COORDINATORI CLASSE III E IV 22 x 25		€ 35,00	€ 19,25	333	€ 6.410,25
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	19	€ 38,50	€ 19,25		€ 857,50
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	12	€ 38,50	€ 19,25		€ 560,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10	€ 38,50	€ 19,25		€ 560,00
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	12	€ 38,50	€ 19,25		€ 483,00
TUTOR NEO ASSUNTI 3 x 12	11	€ 38,50	€ 19,25		€ 560,00
COORDINATORE DIPARTIMENTO 6 x 25		€ 50,00	€ 19,25	22	€ 556,50
REFERENTE COORDINATORI		€ 35,00	€ 19,25	91	€ 423,50
REFERENTE EDUCAZIONE CIV DIR E ECON		€ 35,00	€ 19,25	18	€ 1.751,75
REFERENTE DOCENTI RAPPORTI CON LA STAMPA		€ 35,00	€ 19,25	13	€ 346,50
REFERENTE GARE		€ 35,00	€ 19,25	21	€ 250,25
REFERENTE LABORATORI 6 X 10		€ 35,00	€ 19,25	11	€ 404,25
REFERENTE COMODATO D'USO 2 x 20		€ 35,00	€ 19,25	35	€ 196,42
ANIMATORE DIGITALE		€ 35,00	€ 19,25	25	€ 673,75
REFERENTE BULLISMO E DISAGIO SCOLASTICO		€ 35,00	€ 19,25	19	€ 481,25
CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO	122	€ 35,00	€ 19,25	13	€ 365,75
TEAM DIGITALE		€ 55,00	€ 19,25		€ 250,25
REFERENTE BIBLIOTECA		€ 35,00	€ 19,25	45	€ 6.136,00
REFERENTE CENTRO SPORTIVO		€ 50,00	€ 19,25	13	€ 866,25
REFERENTE FORMAZIONE		€ 35,00	€ 19,25	14	€ 250,25
		€ 50,00	€ 19,25	25	€ 269,50
					€ 481,25
					€ 36.012,42

INCARICO	ORE AMMIN			ORE COLL SC	compenso lordo
SOSTITUZIONE DSGA	25	€ 385,70			
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI AMM/VI	263	€ 4.060,00			
STRAORDINARI ASS AMM/VI	216	€ 3.327,75			
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI TECNICI	61	€ 949,75			
STRAORDINARI ASS TECNICI	75	€ 1.158,55			
INTENSIFICAZIONE COLL SCOLASTICI					
SISTEMAZIONE ARCHIVIO E DEPOSITI				300	€ 4.000,00
STRAORDINARI COLL SCOLASTICI				140	€ 1.862,50
ASSISTENZA ALUNNI H				393	€ 5.237,50
ALLARME DIURNO E NOTTURNO				58	€ 772,50
PICCOLA MANUTENZIONE COOLL				46	€ 612,50
				29	€ 386,25
TOTALE		€ 9.881,75	22.753,00		€ 12.871,25

ATA 4/12

INCARICO		Comp Orario x Insegn. (€ 35,00)	Comp. COLL SCOL (€ 17,50)	ORE COLL SC	compenso lordo
SOSTITUZIONE DSGA	9	€ 14,50			€ 130,50
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI AMM/VI	93	€ 14,50			€ 1.348,50
STRAORDINARI ASS AMM/VI	81	€ 14,50			€ 1.174,50
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI TECNICI	16	€ 14,50			€ 232,00
STRAORDINARI ASS TECNICI	26	€ 14,50			€ 377,00
INTENSIFICAZIONE COLL SCOLASTICI			€ 12,50	100	€ 1.250,00
SISTEMAZIONE ARCHIVIO E DEPOSITI			€ 12,50	50	€ 625,00
STRAORDINARI COLL SCOLASTICI			€ 12,50	133	€ 1.662,50
ASSISTENZA ALUNNI H			€ 12,50	20	€ 250,00
ALLARME DIURNO E NOTTURNO			€ 12,50	16	€ 200,00
PICCOLA MANUTENZIONE COOLL			€ 12,50	10	€ 125,00
					€ 7.375,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '16/5'.

ATA 8/12

INCARICO	ORE AMMIN	Comp Orario x insegn. (€ 35,00)	Comp. COLL SCOL (€ 17,50)	ORE COLL SC	compenso lordo
SOSTITUZIONE DSGA	16	€ 15,95			€ 255,20
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI AMM/VI	170	€ 15,95			€ 2.711,50
STRAORDINARI ASS AMM/VI	135	€ 15,95			€ 2.153,25
INTENSIFICAZIONI ASSISTENTI TECNICI	45	€ 15,95			€ 717,75
STRAORDINARI ASS TECNICI	49	€ 15,95			€ 781,55
INTENSIFICAZIONE COLL SCOLASTICI			€ 13,75	200	€ 2.750,00
SISTEMAZIONE ARCHIVO E DEPOSITI			€ 13,75	90	€ 1.237,50
STRAORDINARI COLL SCOLASTICI			€ 13,75	260	€ 3.575,00
ASSISTENZA ALUNNI H			€ 13,75	38	€ 522,50
ALLARME DIURNO E NOTTURNO			€ 13,75	30	€ 412,50
PICCOLA MANUTENZIONE COLL			€ 13,75	19	€ 261,25
					€ 15.378,00

Le parti:

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasqualina Luciano

RSU e Organizzazioni Sindacali

Prof.ssa Pirozzi Rosalba

Prof.ssa Villano Armanda

DSGA Porcaro Agostino

FLC-CGIL

CISL SCUOLA

GILDA UNAMS

SNALS CONFSAL

ANIEF